

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 6/Cf (2002/2003)

La Corte federale, composta dai Sigg. ri:

Dott. Pasquale de LISE	- Presidente
Avv. Salvatore CATALANO	- Componente
Prof. Carlo MALINCONICO	- Componente
Avv. Michele PIERRO	- Componente
Prof. Piero SANDULLI	- Componente
Prof. Mario SANINO	- Componente
Prof. Mario SERIO	- Componente
Prof. Silvio TRAVERSA	- Componente
Avv. Mario VALITUTTI	- Componente

assistita per la Segreteria dal Dott. Massimo Nocente;

nella riunione tenuta in Roma il 25 novembre 2002, ha adottato le seguenti decisioni, le cui motivazioni qui di seguito si trascrivono:

1. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DEGLI ARTT. 116 E 117, COMMA 4, ULT. PARTE, DELLE N.O.I.F., CON RIFERIMENTO AI CALCIATORI DI SOCIETA' SUCCESSIVAMENTE AMMESSE IN SERIE C2, CHE HANNO RISOLTO IL CONTRATTO OBBLIGATORIAMENTE SOTTOSCRITTO, EX ART. 116 CITATO, IN FAVORE DELLE MEDESIME

L' art. 116 delle N.O.I.F. prevede che le società del Campionato Nazionale Dilettanti neo-promosse al Campionato di Serie C2 hanno diritto di stipulare dal 1° al 10 luglio il contratto "da professionista" con i propri calciatori "non professionisti".

Questi calciatori, peraltro, possono beneficiare di una particolare agevolazione in quanto il successivo art. 117, comma 4, dispone che "il calciatore non professionista che nel corso della stessa stagione sportiva e nei periodi stabiliti annualmente dal Consiglio Federale, stipuli un con-

tratto da professionista e ne ottenga - per qualsiasi ragione - la risoluzione, non può richiedere un nuovo tesseramento da non professionista fino al termine della stagione sportiva in corso, fatta eccezione per il caso di cui al precedente art. 116.”.

Il divieto di richiedere un nuovo tesseramento da non professionista nella stessa stagione in cui viene stipulato, e poi risolto, un contratto da professionista, quindi, per esplicita previsione dello art.117, non si applica ai calciatori di cui al citato art.116; conseguentemente, i calciatori delle squadre neo-promosse in Serie C2 sono sottratti alla restrizione contemplata dalla norma di cui all'art 117, comma 4.

Orbene, con deliberazione del Consiglio Federale, di cui al C.U. n. 60/A del 7 agosto 2002, è stata disposta l'integrazione degli organici del Campionato Nazionale di Serie C2 mediante l' ammissione allo stesso delle Società Meda, Forlì, Grosseto e Latina. In forza di tale deliberazione, che ha sostanzialmente “ripescato” alcune società, la Lega Professionisti Serie C comunicava alle stesse che il termine per la stipulazione di contratto di prestazione sportiva con atleti già tesserati con status di dilettante (cd. contratto d'autorità) era fissato al 22 agosto 2002.

L' U.S. Grosseto provvedeva, pertanto, a stipulare con buona parte degli atleti, entro il termine di cui sopra, il relativo contratto ai sensi e per gli effetti dell' art. 116 delle N.O.I.F., regolarmente depositato presso l'Ufficio Tesseramento della Lega Professionisti Serie C. In seguito, nel mese di settembre, risolveva consensualmente i contratti con due calciatori, Bartali Emanuele e Gherardini Andrea, i quali poi sottoscrivevano un nuovo tesseramento con due società del Campionato Nazionale Dilettanti, tesseramenti la cui ratifica veniva però negata dal competente Ufficio Tesseramento, perché sottoscritti in violazione dell'art. 117, comma 4, delle N.O.I.F..

In relazione a ciò, l'U.S. Grosseto sottoponeva la questione al Presidente Federale per conoscere se ai propri calciatori, che avevano stipulato il contratto da professionista oltre il termine previsto dall'art. 116 (dal 1° al 10 luglio), potesse estendersi l'agevolazione prevista dall'art. 117, comma 4, ult. parte, sopra specificata.

In sostanza la questione che la Corte è chiamata a risolvere, in via generale, è se anche i calciatori delle società "ripescate", cioè delle società che non hanno acquisito sul campo il diritto all' ammissione al Campionato di Serie C2, ma vi sono state ammesse successivamente, possano avvalersi della medesima opportunità prevista per quelli delle società neo-promosse, cioè a dire se anche i predetti calciatori, tesserati d'autorità come professionisti, possano, una volta risolto il contratto da professionista, sottoscrivere, nel corso della stessa stagione sportiva, un nuovo tesseramento come non professionista.

La soluzione non può che essere positiva, in quanto i principi generali, ai quali deve conformarsi l'interpretazione di ogni disposizione normativa, impongono che non possono configurarsi discriminazioni tra soggetti che si trovano o vengono successivamente a trovarsi nella medesima situazione di fatto.

In definitiva, quindi, i calciatori di tutte le Società ammesse al Campionato di Serie C2, senza distinzione tra promosse o "ripescate", per un'ovvia esigenza di coerenza, non possono ricevere un trattamento differenziato, pur essendo auspicabile una modifica dell'art.116 che sancì-

sca espressamente l'equiparazione di cui trattasi.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che i calciatori delle società "ripescate" al Campionato di Serie C2 debbano avere lo stesso trattamento riservato a quelli delle società promosse al Campionato.

.....

2. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE CIRCA L'APPLICABILITA' DEI TERMINI PREVISTI PER IL TESSERAMENTO DI CALCIATORI PROFESSIONISTI CON PRECEDENTE RAPPORTO SCADUTO, DI CUI AL PUNTO 4 DEL C.U. N. 31/A DEL 14.5.2002, AI CALCIATORI PROFESSIONISTI SVINCOLATI D'AUTORITA', EX ART. 110, COMMA 1, DELLE N.O.I.F., PER MANCATA AMMISSIONE DELLE SOCIETA' DI APPARTENENZA AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

PREMESSO

Il Presidente Federale chiede di conoscere il parere della Corte federale sul quesito se quanto contemplato dal paragrafo 4 lett. b) del Comunicato Ufficiale n. 31/A del 14 maggio 2002, per i calciatori con contratto scaduto, sia applicabile anche ai calciatori che si siano trovati privi di contratto per effetto della non ammissione al campionato di competenza della loro società.

Il predetto comunicato ufficiale, infatti, amplia il periodo di tesseramento dei calciatori professionisti con precedente rapporto scaduto (c.d. calciatori disoccupati), ammettendone il tesseramento dal 1° luglio 2002 al 31 marzo 2003, al fine di agevolare la collocazione nel mondo del lavoro.

Nel quesito si richiama la Circolare della F.I.F.A. n. 818 del 12 settembre 2002 e si rileva che è sorto dubbio interpretativo sulla possibilità di consentire il tesseramento fino al 31 marzo 2003 anche ai calciatori svincolati per i summenzionati motivi.

CONSIDERATO

La Corte federale ritiene che al quesito debba essere data risposta affermativa.

La disposizione di cui al Comunicato Ufficiale n. 31/A del 14 maggio 2002 risponde ad un *favor* nei confronti del calciatore che abbia visto cessare il proprio rapporto e si trovi, pertanto, disoccupato.

E' ben vero che la disposizione del predetto comunicato letteralmente si riferisce al calciatore con contratto "scaduto". Ma è altrettanto vero che, analogicamente, lo stesso principio deve trovare applicazione al caso in cui il rapporto con la precedente società sia cessato per ragioni diverse dalla scadenza del termine.

In particolare, la medesima *ratio* si riscontra nelle ipotesi di cui all'art. 110 delle N.O.I.F., ipotesi che configurano un caso di risoluzione del rapporto per fatto che, oltre tutto, non è imputabile al calciatore.

Deve concludersi quindi, anche in coerenza con la Circolare F.I.F.A n. 818 del 12 settembre 2002, che la previsione del citato C.U. n. 31/A del 14 maggio 2002 sulla proroga al 31 marzo 2003 del termine per il tesseramento si applica anche al calciatore svincolato d'autorità a norma dell'art. 110 delle N.O.I.F..

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che la previsione del C.U. n. 31/A del 14 maggio 2002 si applichi anche al calciatore svincolato d'autorità, a norma dell'art. 110 delle N.O.I.F, per eventi riguardanti la società di precedente appartenenza e che detto calciatore possa quindi essere tesserato entro il 31 marzo 2003.

3. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 99 BIS DELLE N.O.I.F., NOVELLATO, CONCERNENTE IL PREMIO ALLA CARRIERA DOVUTO DALLE SOCIETA' DI SERIE A ALLE SOCIETA' DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DEL SETTORE PER L'ATTIVITA' GIOVANILE E SCOLASTICA IN RELAZIONE AL DEBUTTO NELLA MASSIMA SERIE DI GIOVANI CALCIATORI, ALLA CUI FORMAZIONE QUESTE HANNO CONTRIBUITO.

Il Presidente Federale ha avanzato richiesta di interpretazione dell'art. 99 Bis delle N.O.I.F., come introdotto dal Comunicato Ufficiale n. 34/A del 14 maggio 2002 e modificato con Comunicato Ufficiale n. 47/A del 1° agosto 2002, che istituisce il premio alla carriera in favore delle società della Lega Nazionale Dilettanti e di puro Settore Giovanile che hanno contribuito alla formazione di giovani calciatori che debuttano in Serie A, ovvero che vengono convocati, con status di professionista, in una Nazionale della F.I.G.C..

Detta richiesta è motivata dal fatto che la norma non prevede una disciplina transitoria in ordine ai tesseramenti già in corso alla data di entrata in vigore (14 maggio 2002), né una disciplina speciale per le società neo-promosse dalla Serie B alla Serie A.

La Corte federale, esaminato il caso, nel rilevare la delicatezza della questione e l'incertezza sull'effettiva portata della norma, ritiene di dover procedere alla restituzione degli atti al Presidente Federale per ulteriori approfondimenti della materia che non escludano il ricorso ad eventuali modifiche normative.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, dispone la restituzione degli atti al Presidente federale.

4. RICHIESTA DEL PRESIDENTE FEDERALE DI INTERPRETAZIONE DELL'ART. 26, COMMA 2, DELLO STATUTO FEDERALE, IN ORDINE ALLA COMPATIBILITA' DELLA CARICA DI CONSIGLIERE FEDERALE CON QUELLA DI VICE PRESIDENTE VICARIO DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

Con nota del 18 novembre 2002, il Presidente Federale ha chiesto a questa Corte di esprimere parere circa la compatibilità della carica di Consigliere federale con quella di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Professionisti.

Con riferimento al quesito, la Corte osserva quanto segue.

In primo luogo va rilevato che, come è noto, le norme che limitano o escludono, in termini di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza, etc., l'accesso o la permanenza in cariche istituzionali sono, nel diritto comune e nell'ordinamento federale, di stretta interpretazione, e, come tali, insuscettibili di interpretazione estensiva o di applicazione analogica.

In secondo luogo, è da osservare che il secondo comma dell'art. 26 dello Statuto federale stabilisce che "la qualifica di componente eletto degli organi federali centrali è incompatibile con qualsiasi carica federale elettiva".

Ora, se la disposizione in parola inequivocabilmente attribuisce, in ragione della natura e delle attribuzioni, carattere di organo federale centrale al Consiglio federale, essa nulla dice circa la nozione di "altra carica federale elettiva".

Al fine di individuare la nozione stessa soccorre il successivo comma terzo, il quale stabilisce che "le cariche di Presidente e Vice Presidente federale sono incompatibili con ogni altra carica federale elettiva, di Lega o di società od associazione. Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere federale sono incompatibili con la carica di componente della Giunta Nazionale del CONI".

Duplici è l'indicazione che si trae dalla disposizione in esame. Innanzitutto, e decisamente, si deduce, dal tenore letterale della norma e della relativa formula espressiva, che quelle delle Leghe, delle società o delle associazioni non sono cariche federali: ciò perché esse vengono esplicitamente tenute distinte dalle cariche federali stesse, citate separatamente e preliminarmente rispetto alle altre tre, che sono, invece, accomunate dalla circostanza della loro provenienza da organismi (Leghe, società, associazioni) privi della qualifica di federale.

L'altra indicazione è che, relativamente alla carica di Consigliere, viene esplicitamente sancita, oltre quella generale di cui al secondo comma prima citato, l'incompatibilità esclusivamente con la carica di componente della Giunta Nazionale del CONI, e nessun'altra.

Conclusivamente, è agevole porre in rilievo che nessuna norma federale (né, per quanto possa in questa sede interessare, del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti) sancisce in qualsiasi forma il tipo di incompatibilità di cui si tratta, mentre è prevista altra incompatibilità (quella tra la carica di Consigliere federale e l'altra di componente della Giunta Nazionale del CONI); va esclusa, del resto, per le ragioni prima indicate, la natura di carica federale a quelle delle

Leghe (ed in particolare di Vice Presidente della Lega Nazionale Professionisti).

Va, pertanto, espresso il parere nel senso che non è prevista dall'ordinamento federale e, quindi, non sussiste, incompatibilità tra la carica di Consigliere federale e quella di Vice Presidente eletto della Lega Nazionale Professionisti.

P.Q.M.

la Corte federale, pronunciando sulla richiesta del Presidente Federale come in epigrafe formulata, esprime il parere che non sussiste incompatibilità tra la carica di Vice Presidente Vicario della Lega Nazionale Professionisti e quella di Consigliere federale.

.....

5. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 20 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI GRAZIA DI TESSERATI DIVERSI

La Corte federale, sulle richieste di parere del Presidente Federale in merito alle istanze di grazia dei sottonotati tesserati, ha formulato i pareri di competenza così come di seguito riportati:

calciatore Antonioli Egeo:

La Corte federale:

- tenuto conto delle modalità e delle circostanze che hanno dato origine alla squalifica, nonché del rapporto dell'Arbitro;

esprime parere **favorevole** per la concessione dell'invocato provvedimento nei confronti del calciatore Antonioli Egeo.

* * * * *

calciatori

Morrone Nicola, Fabio Davide, Giordano Carmelo, Carpinella Lorenzo, Farinacci Sabino, Guerra Vincenzo, Madonia Massimo, Nibali Fausto, Morrello Giovanni, Dagnello Marisa, Corcilia Adrian Cosmin, Di Luca Claudio, Barbieri Pasquale, Torres Marco, Porricelli Luigi, Vivona Girolamo, Lauritano Davide, Costa Giuseppe, De Lucia Nicola, Rotella Valentino, Battisti Umberto, Marsili Francesco, Pavoni Sandro, Riccio Maurizio, Risi Gerardo, Salvatore Domenico, Luciano Ermanno, Ren-

dini Matteo, Comella Salvatore, Pesa Fernando, Urciuoli Domenico, Tomei Claudio, Galletta Michele, Latini Carlo Alberto, Bonaguro Antonio, Mastropietro Flavio, Colasanti Piero, Giuliani Gianfranco, Petrelli Giorgio e Biondi Gaetano:

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

* * * * *

Travaglia Luca (istanza reiterata):

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato.

.....

dirigenti

Citarelli Domenico e Mora Francesco:

sfavorevole, in quanto la Corte non ha ritenuto sussistenti i presupposti idonei per la concessione dell'invocato beneficio.

* * * * *

Lo Piccolo Roberto (istanza reiterata):

sfavorevole, in quanto non sono emersi elementi nuovi, idonei per la concessione dell'invocato beneficio, in precedenza già negato

.....

6. RICHIESTE DI PARERE DEL PRESIDENTE FEDERALE, EX ARTT. 30 COMMA 9 DELLO STATUTO FEDERALE E 19 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, SU ISTANZE DI RIABILITAZIONE DI CALCIATORI

calciatore Cristiantielli Giacomo

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Cristiantielli Giacomo;
- tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta;

esprime parere **favorevole** all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Cristiantielli Giacomo.

* * * * *

calciatore Calabrese Ruggero

La Corte federale:

- vista la richiesta di parere formulata dal Presidente Federale in ordine all'istanza di riabilitazione proposta dal calciatore Calabrese Ruggero;
- tenuto conto che ricorrono le condizioni soggettive richieste dall'art. 19 del Codice di Giustizia Sportiva e che può attendibilmente presumersi che l'infrazione commessa non venga più ripetuta;

esprime parere **favorevole** all'accoglimento dell'istanza di riabilitazione avanzata dal calciatore Calabrese Ruggero.

.....

IL PRESIDENTE
(Dott. Pasquale de Lise)

Pubblicato in Roma il 29 novembre 2002

IL SEGRETARIO
(Avv. Giancarlo Gentile)

IL PRESIDENTE
(Dott. Franco Carraro)